

Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610: autorizzazione paesaggistica – effetti del silenzio della Sovrintendenza – art. 17-bis Legge 241/1990

Il Giudice Amministrativo affronta la questione degli effetti del silenzio mantenuto dalla Sovrintendenza nell'ambito della procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria.

Secondo il Consiglio di Stato, il procedimento relativo alle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie riveste tutti i presupposti richiesti dall'art. 17-bis (decisione pluristrutturata, con parere vincolante che interviene su una proposta di provvedimento, ovvero in fase decisoria), in totale coerenza con quanto espressamente disposto in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata, non c'è alcuna ragione plausibile per escludere l'operatività del silenzio assenso orizzontale (art. 17-bis) anche alla procedura ordinaria.

In altri termini, il silenzio della Sovrintendenza costituisce un'ipotesi di silenzio assenso e, come confermato dal comma 8-bis dell'art. 2 della Legge 241/90, il parere tardivo della Sovrintendenza è del tutto inefficace (non solo non è vincolante, ma non è nemmeno obbligatorio, anzi è da considerare come non emesso).

Sostanzialmente il Consiglio di Stato afferma che l'art. 17-bis ha la funzione di "stigmatizzare" l'inerzia dell'Amministrazione e si atteggia come "la più grave delle sanzioni o il più efficace dei rimedi, ossia l'equiparazione del silenzio all'assenso con conseguente perdita del potere di dissentire e di impedire la conclusione del procedimento": i procedimenti amministrativi non possono arrestarsi a causa di un "comportamento per definizione "opaco", qual è l'inerzia" e i meccanismi di semplificazione "non vanno visti come una forma di sacrificio dell'interesse pubblico ma, al contrario, come strumenti funzionali ad assicurare una cura efficace, tempestiva e pronta dello stesso, con il minore onere possibile per la collettività e per i singoli privati".

Dal punto di vista pratico, peraltro, il Consiglio di Stato assicura che l'applicazione del silenzio assenso non priva gli interessi sensibili di adeguata "rappresentazione e ponderazione" - attività svolte, comunque dall'autorità procedente in sede istruttoria e decisoria - e che, "in tale prospettiva, l'assenso del sovrintendente sulla proposta di accoglimento ricevuta dall'amministrazione procedente si forma per silentium".

Cioè a dire che il silenzio, in questa ipotesi, implica assenso sulla proposta di provvedimento e non già assenso sulla domanda di autorizzazione; esso opera, cioè, diversamente da quanto, invece, avviene nel procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata: nella semplificata, il silenzio è assenso all'intervento, tanto che l'autorità procedente "provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica"; nell'ordinaria, invece, il silenzio è assenso sulla proposta (positiva o negativa) che viene dall'amministrazione procedente, perché un'interpretazione diversa finirebbe per lasciare del tutto privi di considerazione e tutela gli interessi sensibili in gioco.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201901689&nomeFile=202309187_11.html&subDir=Provvedimenti